



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Registro - Classif:  
Allegati: 1

Ministero della Salute

DGSAF

0002014-P-28/01/2015



Assessorati sanità Servizi veterinari  
Regioni e P.A.  
II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

Commissione europea - DG SANCO  
ITALRAP  
[rpue@rpue.esteri.it](mailto:rpue@rpue.esteri.it)

Centro di Riferenza Nazionale per l'Influenza aviaria  
presso l'IZS delle Venezie

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria del settore avicolo

FNOVI

AMNVI

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III DGISAN

Uff. III ex DSVETOC

Oggetto: Trasmissione provvedimento dirigenziale prot. 2012 del 28 gennaio 2015 recante: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 - modifiche al "Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria" prot. n. 27212 del 22 dicembre 2014.

Si trasmette in allegato il provvedimento di cui in oggetto.

Si invitano codesti Assessorati a dare massima diffusione delle misure sanitarie contenute nel citato dispositivo, con particolare riferimento a raccomandare ai Servizi Veterinari del territorio di applicare il massimo rigore sulle modalità di prelievo, confezionamento e invio dei campioni ufficiali di cui alle attività straordinarie.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Silvio Borrello

Responsabile/Referente del procedimento:  
dott. Ugo Santucci - 06.5994.6734  
[u.santucci@sanita.it](mailto:u.santucci@sanita.it); [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

*Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi*

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – modifiche al “Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria” prot. n. 27212 del 22 dicembre 2014.**

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO l’articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2010 recante “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”;

CONSIDERATO che, a seguito dei controlli previsti per la partecipazione alle manifestazioni espositive di volatili, è stata confermata la presenza di un virus a bassa patogenicità sottotipo H5 in un allevamento ornamentale in Regione Toscana;

CONSIDERATO il sussistere di situazioni di rischio di introduzione di virus influenzali in allevamenti presenti sul territorio nazionale e che è quindi opportuno mantenere in vigore alcune misure di controllo per garantire una pronta individuazione di ulteriore circolazione di virus influenzali e di biosicurezza per prevenire la possibile introduzione di virus influenzali;

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 27212 del 22 dicembre 2014 recante "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria".

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi definite nel corso della riunione tenutasi in data 26 gennaio 2015;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e le caratteristiche produttive del comparto avicolo;

## **DISPONE**

### **Articolo 1 Movimentazioni**

1. La movimentazione di tacchini da carne su tutto il territorio nazionale è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nei 5 giorni precedenti il primo carico;

- prelievo di 5 tamponi tracheali e 5 prelievi di sangue per capannone fino a un minimo di 20 campioni tamponi tracheali per la ricerca dell'agente virale e 20 prelievi di sangue per il test sierologico nei 5 giorni precedenti il carico; nel caso in cui nell'allevamento siano presenti meno di 4 capannoni dovranno comunque essere effettuati 20 tamponi tracheali e 20 prelievi di sangue; i prelievi virologici e sierologici devono essere effettuati ogni 5 giorni fino a completamento del carico.

2. Nel caso in cui il carico sia completato nei 5 giorni di validità dei test, dovranno essere effettuati ulteriori controlli al macello. In particolare devono essere prelevate 20 trachee da altrettanti animali per allevamento, per la ricerca dell'agente virale, distribuite in due giorni di macellazione, .

3. Al momento della visita in allevamento il Veterinario ufficiale, nel caso di evidenza di mortalità anomala, oltre all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di influenza aviaria dovrà conferire all'IZS competente per territorio almeno 10 soggetti, distribuiti nei capannoni coinvolti.

4. Per il prelievo dei campioni di cui al precedente comma 1, i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole.

### **Articolo 2 Misure di biosicurezza a livello nazionale**

1. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, su tutto il territorio nazionale i Servizi Veterinari garantiscono la verifica della corretta attuazione di stringenti misure di biosicurezza adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.

2. Le Regioni e Province Autonome, nelle aree ritenute a rischio di introduzione del virus influenzale ai sensi della succitata ordinanza e sulla base della valutazione del rischio effettuata per gli allevamenti all'aperto nelle vicinanze delle aree umide, applicano le misure di controllo previste e vietano talune pratiche di allevamento (allevamento all'aperto) nelle aziende a carattere industriale.

3. In considerazione del rischio di ulteriore introduzione di virus influenzali, i Servizi Veterinari devono verificare che in tutti gli allevamenti avicoli siano adottate le necessarie misure di biosicurezza relative a:

- movimentazione di veicoli o di persone,
- trasporto del pollame,
- raccolta delle carcasse destinate alla distruzione,
- allevamenti industriali all'aperto,
- raccolta delle uova,
- smaltimento della pollina,
- stoccaggio della lettiera vergine adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici.

4. Per l'invio degli animali al macello dovranno essere applicate le misure di cui all'Allegato I al presente dispositivo.

5. Ciascun comparto avicolo deve comunicare immediatamente all'Autorità competente ogni mortalità anomala e/o qualsiasi sintomo riferibile alla malattia

### **Articolo 3**

#### **Fiere, manifestazioni espositive amatoriali e mercati**

1. Le fiere, manifestazioni espositive amatoriali e mercati di pollame sono vietate nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

2. In deroga al precedente comma 1., con l'esclusione della Provincia di Rovigo, le Regioni possono autorizzare le fiere, le manifestazioni espositive amatoriali e i mercati avicoli a condizione che vengano applicati i protocolli di cui agli allegati II e III al presente provvedimento.

### **Articolo 4**

#### **Disposizioni finali**

1. Il provvedimento prot. n. 27212 del 22 dicembre 2014, citato in premessa, è abrogato.

2. Gli esiti dei controlli di cui al presente provvedimento devono essere riportati sul Modello 4 o eventualmente deve essere allegato, al predetto documento, il rapporto di prova rilasciato dall'IZS competente per territorio.

3. Il presente provvedimento può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in forza delle indicazioni che potranno pervenire dalla Commissione europea.

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Silvio Borrello)



## **Allegato I**

### **Protocollo invio animali al macello**

#### **Trasporto**

1. Tutti gli automezzi per il trasporto del pollame vivo devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
2. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali devono essere lavate e disinfettate.
3. Tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali vivi devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "CAMION DISINFETTATO".

#### **Carico degli animali in allevamento**

1. Tutti gli automezzi per il trasporto degli animali vivi devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia
4. Ultimato il carico, la parte bassa dell'automezzo deve essere disinfettata all'uscita dall'azienda.

#### **Percorsi**

1. Il trasporto, per raggiungere l'impianto di macellazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare centri abitati e strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

## **Allegato II**

### **Protocollo per l'autorizzazione di manifestazioni espositive amatoriali**

Le Regioni di cui all'art. 3 comma 3 potranno rilasciare l'autorizzazione all'attuazione delle manifestazioni espositive di volatili a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e alle seguenti condizioni:

1. I proprietari devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
2. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche per le attrezzature e utilizzate per il trasporto dei volatili.
3. Per garantire la tracciabilità i volatili dovranno essere identificati singolarmente, il Modello 4 dovrà essere compilato in ogni sua parte e devono essere riportati il numero, la specie e l'identificativo degli animali.
4. Se nell'allevamento di provenienza dei volatili è presente anche pollame, dovranno essere effettuati nei 10 giorni precedenti la movimentazione, 5 tamponi tracheali o cloacali a seconda della specie e 5 prelievi di sangue per specie di pollame presente, fino a un massimo di 20 campioni. L'esito dei controlli deve essere riportato, a cura del Servizio veterinario, sul Modello 4 o eventualmente deve essere allegato, al predetto documento, il rapporto di prova rilasciato dall'IZS competente per territorio.
5. Il Servizio veterinario competente per territorio, rilascerà il documento di cui al precedente punto 4. riportando la dichiarazione che i soggetti provengono da un allevamento dove nei 30 giorni precedenti la movimentazione non è stata diagnosticata influenza aviaria o malattia di Newcastle, inoltre l'allevamento non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle.
6. I volatili che partecipano alle manifestazioni non devono provenire direttamente dal circuito commerciale (allevamenti di svezzamento, commercianti etc.).
7. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal Modello 4 correttamente compilato.
8. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area fieristica dovrà verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
9. Il Servizio Veterinario dovrà verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area della manifestazione sia durante lo svolgimento della stessa.
10. Gli organizzatori della manifestazione dovranno garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.

### **Allegato III**

#### **Protocollo per l'autorizzazione delle fiere e dei mercati**

Le Regioni di cui all'art. 3 comma 3 potranno autorizzare le fiere e i mercati a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e alle seguenti condizioni:

1. Gli animali devono provenire da allevamenti di svezzamento o da commercianti autorizzati/accreditati ai sensi del decreto ministeriale 25 giugno 2010.
2. I proprietari degli animali devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
3. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche per le attrezzature e utilizzate per il trasporto dei volatili.
4. Per garantire la tracciabilità dei volatili deve essere garantita l'applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2010, inoltre il Modello 4 deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti
5. Il Servizio veterinario competente per territorio, rilascerà un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento dove nei 30 giorni precedenti la movimentazione non è stata diagnosticata influenza aviaria o malattia di Newcastle, inoltre l'allevamento non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle.
6. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione Modello 4 dove devono essere riportati i dati dell'allevamento di destinazione.
7. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area del mercato o fiera dovrà verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
8. Il Servizio Veterinario dovrà verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area utilizzata per mostra o mercato sia durante lo svolgimento degli stessi.
9. I responsabili della vigilanza sulla fiera o sul mercato devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.
10. Alla fine della fiera o mercato, i responsabili della vigilanza sulla fiera o mercato devono garantire che vengano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus influenzali.